

NOTAIO
SALVATORE COSTANTINO
 Corte delle Rose, 8
 31015 CONEGLIANO (TV)
 Tel./Fax 0438.418517 - 420668

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della

Tabella - Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 -----

Repertorio n. 1522 Raccolta n. 777 -----

----- ATTO COSTITUTIVO -----

----- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

----- "AGRICOMBAI S.c.r.l." -----

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilatrè, il giorno ventisei -----
 del mese di febbraio; -----

----- - 26.2.2003 - -----

in Miane, in Via Driovilla n. 7; -----

avanti a me dottor Salvatore Costantino, notaio in
 Conegliano, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di
 Treviso, sono presenti, senza l'assistenza dei testimoni per
 avervi rinunciato di comune accordo e col mio consenso, i

Signori: -----

- BORTOLINI IVO, imprenditore agricolo, nato a Pfaffikon
 (Svizzera) il giorno 10 giugno 1968, e domiciliato in Miane
 (TV) in Via delle Genziane n. 20, codice fiscale BRT VIO
 68H10 Z133G; -----

- BUOGO LUIGI, imprenditore agricolo, nato a Valdobbiadene
 (TV) il giorno 31 marzo 1975, e domiciliato in Miane (TV) in
 Via Trieste n. 33, codice fiscale BGU LGU 75C31 L565L; -----

che dichiara di intervenire al presente atto, oltre che in
 proprio, anche nella qualità di rappresentante del Signor: --

REGISTRATO A CONEGLIANO addi **5.3.2003**
 al n. **359** Serie **A** Riscossi € **133,24**
 (e GENZIANATES 124 per trascrizione)
 (di cui € per trascrizione)
 F.to **ROBERTO BARBOSA**

- BUOGO ANDREA, imprenditore agricolo, nato a Valdobbiadene

(TV) il giorno 2 settembre 1974, e domiciliato in Miane (TV)

in Via Capovilla n. 11, codice fiscale BGU NDR 74P02 L565B;

con i poteri necessari alla stipula del presente atto in

forza di procura speciale a mio rogito in data odierna,

repertorio n. 1520, che si allega al presente atto sotto la

lettera "A", omessane la lettura a richiesta dei comparenti;

FOGLIO N. 1

- DE LUCA PIETRO, imprenditore agricolo, nato a Follina (TV)

il giorno 22 novembre 1936, e domiciliato in Follina (TV) in

località Sach n. 4, codice fiscale DLC PTR 36S22 D654D; -----

- DE LUCA SILVANO, imprenditore agricolo, nato a Berna

(Svizzera) il giorno 5 luglio 1968, e domiciliato in Follina

(TV) in Via Cal de Mezzo n. 10, codice fiscale DLC SVN 68L05

Z133J; -----

- FAVRETTO GIORGIO, imprenditore agricolo, nato a

Valdobbiadene (TV) il giorno 28 aprile 1971, e domiciliato in

Miane (TV) in Via Capovilla n. 54, codice fiscale FVR GRG

71D28 L565V; -----

- FOLLADOR LUCIA, imprenditore agricolo, nata a Valdobbiadene

(TV) il giorno 13 dicembre 1954, e domiciliata in

Valdobbiadene (TV) in Via San Rocco e Cortivon n. 31, codice


fiscale FLL LCU 54T53 L565U; -----

- PAGOS GIANNI, imprenditore agricolo, nato a Miane (TV) il

giorno 16 agosto 1958, e domiciliato in Miane (TV) in Via

Madean n. 33, codice fiscale PGS GNN 58M16 F190A; -----





- PEDERIVA LUCA, imprenditore agricolo, nato a Valdobbiadene

(TV) il giorno 28 gennaio 1975, e domiciliato in Miane (TV)

in Via Casale Vacca n. 8, codice fiscale PDR LCU 75A28 L565H;

- STANGHERLIN ROMANO, imprenditore agricolo, nato a Melbourne

(Australia) il giorno 9 giugno 1958, e domiciliato in Miane

(TV) in Via Alcide de Gasperi n. 13/3, codice fiscale STN RMN

58H09 Z700T;

- ZAMAI GALILEO, imprenditore agricolo, nato a Moriago della

Battaglia (TV) il giorno 4 novembre 1955, e domiciliato in

Miane (TV) in Via Casale Vacca n. 2, codice fiscale ZMA GLL

55S04 F729L;

- MATTIOLA LUIGI, imprenditore, nato a Valdobbiadene (TV) il

giorno 26 novembre 1954, e domiciliato in Miane (TV) in

Piazza Squillace n. 2, codice fiscale MTT LGU 54S26 L565E; -

- FOLLADOR GIOVANNI, insegnante, nato a Miane (TV) il giorno

13 ottobre 1953, e domiciliato in Miane (TV) in Via Trieste

n. 51, codice fiscale FLL GNN 53R13 F190K;

tutti cittadini italiani.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio

sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, col

quale convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Tra i Signori BORTOLINI IVO, BUOGO ANDREA, BUOGO LUIGI, DE

LUCA PIETRO, DE LUCA SILVANO, FAVRETTO GIORGIO, FOLLADOR

LUCIA, PAGOS GIANNI, PEDERIVA LUCA, STANGHERLIN ROMANO, ZAMAI

FOGLIO N. 2



GALILEO, MATTIOLA LUIGI e FOLLADOR GIOVANNI viene costituita

una società cooperativa a responsabilità limitata, sotto la

denominazione sociale "AGRICOMBAI S.c.r.l.". -----

----- ARTICOLO 2 -----

La società è regolata dalle norme contenute nel presente atto

e nello Statuto che qui si allega sotto la lettera "B",

previa lettura da me notaio datane ai componenti. -----

----- ARTICOLO 3 -----

La società ha sede in Miane (TV), località Combai, Piazza

Squillace n. 4. -----

----- ARTICOLO 4 -----

La cooperativa ha per oggetto sociale la valorizzazione delle

produzioni agricole dei soci e lo svolgimento di attività

agricole compreso l'agriturismo. -----

In particolare la società si propone di compiere tutte le

attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli prodotti dai soci,

utili a valorizzare l'attività agricola ed a sostenere il

reddito degli agricoltori, attraverso il miglior realizzo

delle produzioni. -----

La cooperativa si propone altresì: -----

a) di compiere tutte le iniziative utili alla produzione, al

sostegno, alla promozione e alla diffusione dei prodotti

agricoli tipici dell'Alta Marca Trevigiana, in particolare

"il marrone di Combai" ed il vino "Verdiso"; -----

b) l'acquisto e la fornitura ai soci di prodotti e macchine

utili all'esercizio dell'attività agricola, ivi compresi i

prodotti fitosanitari, concimi, sementi, macchine operatrici

ed attrezzature di campagna; -----

c) la gestione in comune di macchine agricole per le

coltivazioni, la raccolta, il trasporto di prodotti agricoli

dei soci ed altri servizi di interesse comune, utili al

raggiungimento dello scopo sociale; -----

d) la tutela e l'orientamento delle produzioni agricole

mediante l'attuazione di programmi di commercializzazione che

contemplino anche la disciplina delle produzioni e dei

conferimenti attraverso la definizione di appositi

regolamenti; -----

e) la gestione di impianti per la coltivazione, la

lavorazione, la trasformazione, il confezionamento, la

vendita dei prodotti agricoli dei soci; -----

f) la diffusione della pratica dell'agricoltura biologica e

la valorizzazione dei prodotti derivanti da questo metodo di

coltivazione; -----

g) lo svolgimento di attività agrituristiche sia presso

proprie strutture che dei soci, sia attraverso l'uso di


alloggi messi a disposizione da parte dei soci; -----

h) la conduzione diretta dei terreni agricoli; -----

i) la promozione di studi, la divulgazione con attività

didattiche, la sperimentazione ed ogni altra iniziativa utile

FOGLIO N. 3



a favorire il progresso e l'incremento delle attività agricole dei prodotti tipici dell'Alta Marca Trevigiana e la loro conoscenza fra i consumatori; -----

j) l'esercizio di tutte le attività di interesse comune dei soci utili al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso l'acquisto, la locazione, l'affitto, l'ammodernamento, l'ampliamento, la costruzione di opere ed impianti per la coltivazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli tipici dell'Alta Marca Trevigiana e di prodotti agricoli in generale;

k) l'acquisizione di tutte le possibili forme agevolative di finanziamento per le cooperative e per le aziende dei soci per l'attuazione di interventi connessi all'oggetto sociale.

La cooperativa ha altresì lo scopo di rappresentare i soci e di tutelare gli interessi in ordine ai rapporti derivanti dall'attuazione di leggi comunitarie, nazionali e regionali per quanto riguarda la produzione, la conservazione, la lavorazione, la vendita delle loro produzioni agricole. -----

Per il completo, più razionale ed economico utilizzo dei propri impianti ed attrezzature, la società potrà estendere i propri servizi anche a non soci, per il miglior conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle leggi vigenti. -----

La cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di

tale attività sono definite dall'Assemblea dei soci. -----

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. -----

Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie e di natura fidejussoria atte a raggiungere gli scopi sociali, e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni di legge.-

La società, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili, escluso lo scopo di collocamento, e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. -----

----- ARTICOLO 5 -----

La durata della società è fissata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

----- ARTICOLO 6 -----

Il capitale della società è ripartito in quote di valore variabile, comunque non inferiori al minimo né superiori al massimo previsto dalla legge. -----

I soci sono suddivisi in due categorie: soci cooperatori e soci sovventori. -----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. -----

I componenti dichiarano di sottoscrivere mediante conferimento in denaro le seguenti rispettive quote: -----

- i Signori BORTOLINI IVO, BUOGO ANDREA, BUOGO LUIGI, DE LUCA PIETRO, DE LUCA SILVANO, FAVRETTO GIORGIO, FOLLADOR LUCIA, PAGOS GIANNI, PEDERIVA LUCA, STANGHERLIN ROMANO e ZAMAI GALILEO, ciascuno una quota di euro 25,00 (venticinque); soci cooperatori; -----

- i Signori MATTIOLA LUIGI e FOLLADOR GIOVANNI, ciascuno una quota di euro 50,00 (cinquanta); soci sovventori. -----

Si dà atto che dette quote sono state versate in data odierna nelle casse sociali; per cui il capitale iniziale qui sottoscritto risulta di euro 375,00 (trecentosettantacinque).-

I soci cooperatori dichiarano di essere in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dallo Statuto. -----

----- ARTICOLO 7 -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero da tre a undici membri, nominati dall'assemblea tra i soci. -----

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per compiere qualsiasi atto che rientri nell'oggetto sociale, di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le

limitazioni che risultano dalla legge o dallo Statuto. -----

I soci affidano l'amministrazione della società ad un

Consiglio di Amministrazione composto di nove membri e

nominano i Signori: -----

- FAVRETTO GIORGIO, nato a Valdobbiadene (TV) il giorno 28

aprile 1971, e domiciliato in Miane (TV) in Via Capovilla n.

54, codice fiscale FVR GRG 71D28 L565V; Presidente; -----

- PAGOS GIANNI, nato a Miane (TV) il giorno 16 agosto 1958, e

domiciliato in Miane (TV) in Via Madean n. 33, codice fiscale

PGS GNN 58M16 F190A; Vice Presidente; -----

- BORTOLINI IVO, nato a Pfaffikon (Svizzera) il giorno 10

giugno 1968, e domiciliato in Miane (TV) in Via delle

Genziane n. 20, codice fiscale BRT VIO 68H10 Z133G;

Consigliere; -----

- BUOGO ANDREA, nato a Valdobbiadene (TV) il giorno 2

settembre 1974, e domiciliato in Miane (TV) in Via Capovilla

n. 11, codice fiscale BGU NDR 74P02 L565B; Consigliere; -----

- BUOGO LUIGI, nato a Valdobbiadene (TV) il giorno 31 marzo

1975, e domiciliato in Miane (TV) in Via Trieste n. 33,

codice fiscale BGU LGU 75C31 L565L; Consigliere; -----

- DE LUCA SILVANO, nato a Berna (Svizzera) il giorno 5 luglio

1968, e domiciliato in Follina (TV) in Via Cal de Mezzo n.

10, codice fiscale DLC SVN 68L05 Z133J; Consigliere; -----

- MATTIOLA LUIGI, nato a Valdobbiadene (TV) il giorno 26

novembre 1954, e domiciliato in Miane (TV) in Piazza

Squillace n. 2, codice fiscale MTT LGU 54S26 L565E;

Consigliere; -----

- PEDERIVA LUCA, nato a Valdobbiadene (TV) il giorno 28 gennaio 1975, e domiciliato in Miane (TV) in Via Casale Vacca n. 8, codice fiscale PDR LCU 75A28 L565H; Consigliere; -----

- ZAMAI GALILEO, nato a Moriago della Battaglia (TV) il giorno 4 novembre 1955, e domiciliato in Miane (TV) in Via Casale Vacca n. 2, codice fiscale ZMA GLL 55S04 F729L;

Consigliere. -----

La firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, sono affidate al Presidente e, nel caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente così nominati. -----

----- ARTICOLO 8 -----

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre duemilatrè. -----

----- ARTICOLO 9 -----

I componenti autorizzano il Signor FAVRETTO GIORGIO, quivi componente, ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese. -----

----- ARTICOLO 10 -----

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico

della società ed ammontano a circa euro 1.800,00

(milleottocento). -----

Per le sottoscrizioni marginali del presente atto e

dell'allegato i comparenti delegano i Signori FAVRETTO

GIORGIO, BUOGO LUIGI e FOLLADOR GIOVANNI. -----

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto,

dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto

da me notaio. -----

Da me notaio letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di fogli tre di cui occupate undici facciate sin qui.

f.to Bortolini Ivo -----

f.to Buogo Luigi -----

f.to De Luca Pietro -----

f.to Silvano De Luca -----

f.to Giorgio Favretto -----

f.to Follador Lucia -----

f.to Pagos Gianni -----

f.to Pederiva Luca -----


f.to Stangherlin Romano -----

f.to Zamai Galileo -----

f.to Luigi Mattiola -----

f.to Giovanni Follador -----

f.to Salvatore Costantino notaio -----



ALLEGATO A ALL'ATTO REPERTORIO N. 1522
RACCOLTA N. 777

Repertorio n. 1520 -----

----- PROCURA SPECIALE -----

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilatrè, il giorno ventisei -----

del mese di febbraio; -----

----- - 26.2.2003 - -----

in Montebelluna, Via Montegrappa, presso il locale Ospedale

Civile; -----

avanti a me dottor Salvatore Costantino, notaio in

Conegliano, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di

Treviso, è presente, senza l'assistenza dei testimoni per,

avervi rinunciato espressamente e col mio consenso, il

Signor: -----

- BUOGO ANDREA, imprenditore agricolo, nato a Valdobbiadene

(TV) il giorno 2 settembre 1974, e domiciliato in Miane (TV)

in Via Capovilla n. 11, codice fiscale BGU NDR 74P02 L565B;

detto componenti, della cui identità personale io notaio sono

certo, mi chiede di ricevere il presente atto, in virtù del

quale dichiara di nominare, come nomina, suo -----

----- procuratore speciale -----

il Signor: -----


- BUOGO LUIGI, imprenditore agricolo, nato a Valdobbiadene

(TV) il giorno 31 marzo 1975, e domiciliato in Miane (TV) in

Via Trieste n. 33, codice fiscale BGU LGU 75C31 L565L; -----

affinché, in nome ed interesse di esso mandante, intervenga

FOGLIO N. 4



all'atto di costituzione di una società cooperativa agricola

a responsabilità limitata che sarà denominata "AGRICOMBAI

S.c.r.l.", con sede in Miane (TV), località Combai, Piazza

Squillace n. 4, e durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta). -----

La società, retta coi principi e con la disciplina della

mutualità, avrà per oggetto la valorizzazione delle

produzioni agricole dei soci e lo svolgimento di attività

agricole compreso l'agriturismo. -----

In particolare la società si propone di compiere tutte le

attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli prodotti dai soci,

utili a valorizzare l'attività agricola ed a sostenere il

reddito degli agricoltori, attraverso il miglior realizzo

delle produzioni; oltre tutte le attività connesse. -----

Conferisce pertanto al nominato procuratore ogni più ampia ed

occorrente facoltà, ivi comprese quelle di meglio

determinare, unitamente agli altri soci, lo scopo, l'oggetto,

l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina della

costituenda società; sottoscrivere in denaro, quale socio

cooperatore, una quota sociale di euro 25,00 (venticinque) e

versare il relativo importo; approvare lo Statuto che

disciplinerà la vita sociale; procedere alla nomina

dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, ove

esistente; nominare, unitamente agli altri soci, un delegato

che apporti all'atto costitutivo le modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione dell'atto stesso presso il competente Registro Imprese; convenire ogni altro patto o condizione che riterrà all'uopo opportuno o conveniente e rilasciare qualsiasi dichiarazione anche in relazione alla sussistenza dei requisiti di ammissione previsti, nonché ai sensi della legge n. 151/75 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; eleggere domiciliari anche fiscali; nominare uno o più subprocuratori o sostituti con uguali o più limitati poteri; fare, più in generale, anche se non qui specificato, tutto quanto farebbe esso mandante se fosse presente, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge, fermo restando l'obbligo di rendiconto, da esaurirsi in un unico contesto. -----

Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato, ai sensi dell'articolo 1395 codice civile, a contrarre anche con se stesso o con altri soggetti di cui sia ugualmente procuratore o rappresentante. -----

Dichiara esso mandante che la presente procura viene conferita a titolo gratuito, ed è irrevocabile in quanto conferita anche nell'interesse del mandatario. -----



E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me notaio. -----

Da me notaio letto al comparente che lo approva.

Consta di fogli uno di cui occupate quattro facciate sin qui.

f.to Buogo Andrea -----

f.to Salvatore Costantino notaio -----



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N. 1522
RACCOLTA N. 777

----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA -----

----- ART.1 -----

E' costituita la Società cooperativa agricola a
responsabilità limitata denominata "AGRICOMBAI S.c.r.l.". ---

----- ART.2 -----

Essa ha sede in Miane (TV), località Combai, Piazza Squillace
n. 4. -----

FOGLIO N.5

L'Assemblea dei Soci, può deliberare, su proposta del
Consiglio di Amministrazione, la istituzione di sedi
secondarie, e succursali, filiali, agenzie, e rappresentanze
in altre località, anche all'estero. -----

----- ART.3 -----

La società ha durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre
2050 (duemilacinquanta). -----


Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con
delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci; comunque, non
potrà essere sciolta prima che siano stati assolti tutti gli
obblighi sociali assunti verso enti o istituti finanziari. --

----- TITOLO II -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

----- ART.4 -----

La Cooperativa è retta coi principi e con la disciplina della
mutualità, non ha finalità speculative ed intende far



partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità

applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai

principi della libera e spontanea cooperazione alla cui

diffusione ed affermazione è impegnata. -----

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra,

si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi

per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il

potenziamento aziendale. -----

----- ART.5 -----

La cooperativa ha per oggetto sociale la valorizzazione delle

produzioni agricole dei soci e lo svolgimento di attività

agricole compreso l'agriturismo. -----

In particolare la società si propone di compiere tutte le

attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli prodotti dai soci,

utili a valorizzare l'attività agricola ed a sostenere il

reddito degli agricoltori, attraverso il miglior realizzo

delle produzioni. -----

La cooperativa si propone altresì: -----

a) di compiere tutte le iniziative utili alla produzione, al

sostegno, alla promozione e alla diffusione dei prodotti

agricoli tipici dell'Alta Marca Trevigiana, in particolare

"il marrone di Combai" ed il vino "Verdiso"; -----

b) l'acquisto e la fornitura ai soci di prodotti e macchine



utili all'esercizio dell'attività agricola, ivi compresi i

prodotti fitosanitari, concimi, sementi, macchine operatrici

ed attrezzature di campagna; -----

c) la gestione in comune di macchine agricole per le

coltivazioni, la raccolta, il trasporto di prodotti agricoli

dei soci ed altri servizi di interesse comune, utili al

raggiungimento dello scopo sociale; -----

d) la tutela e l'orientamento delle produzioni agricole

mediante l'attuazione di programmi di commercializzazione che

FOGLIO N.6

contemplino anche la disciplina delle produzioni e dei

conferimenti attraverso la definizione di appositi

regolamenti; -----

e) la gestione di impianti per la coltivazione, la

lavorazione, la trasformazione, il confezionamento, la

vendita dei prodotti agricoli dei soci; -----

f) la diffusione della pratica dell'agricoltura biologica e

la valorizzazione dei prodotti derivanti da questo metodo di

coltivazione; -----

g) lo svolgimento di attività agrituristiche sia presso

proprie strutture che dei soci, sia attraverso l'uso di

alloggi messi a disposizione da parte dei soci; -----

h) la conduzione diretta dei terreni agricoli; -----

i) la promozione di studi, la divulgazione con attività

didattiche, la sperimentazione ed ogni altra iniziativa utile

a favorire il progresso e l'incremento delle attività

agricole dei prodotti tipici dell'Alta Marca Trevigiana e la loro conoscenza fra i consumatori; -----


j) l'esercizio di tutte le attività di interesse comune dei soci utili al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso l'acquisto, la locazione, l'affitto, l'ammodernamento, l'ampliamento, la costruzione di opere ed impianti per la coltivazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli tipici dell'Alta Marca Trevigiana e di prodotti agricoli in generale;

k) l'acquisizione di tutte le possibili forme agevolative di finanziamento per le cooperative e per le aziende dei soci per l'attuazione di interventi connessi all'oggetto sociale.

La cooperativa ha altresì lo scopo di rappresentare i soci e di tutelare gli interessi in ordine ai rapporti derivanti dall'attuazione di leggi comunitarie, nazionali e regionali per quanto riguarda la produzione, la conservazione, la lavorazione, la vendita delle loro produzioni agricole. -----

Per il completo, più razionale ed economico utilizzo dei propri impianti ed attrezzature, la società potrà estendere i propri servizi anche a non soci, per il miglior conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle leggi vigenti. -----

La cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite dall'Assemblea dei soci. -----




E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. -----

Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie e di natura fidejussoria atte a raggiungere gli scopi sociali, e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni di legge.-

FOGLIO N.7

La società, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili, escluso lo scopo di collocamento, e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. -----



----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

----- ART.6 -----

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge. -----

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sociali sottoscritte. ----

I soci sono suddivisi in due categorie: -----

a) "Soci cooperatori", titolari di quote di capitale sociale della cooperativa che si avvalgono delle prestazioni

istituzionali di questa e partecipano alla gestione

mutualistica. -----

Possono essere soci "cooperatori" i proprietari, affittuari,

usufruttuari, beneficiari e conduttori in genere di terreni

coltivati o coltivabili, aventi la disponibilità dei prodotti

che formano oggetto delle vendite e delle lavorazioni

sociali, nonché persone giuridiche e associazioni di

produttori agricoli, e le associazioni che concorrono alla

promozione dei prodotti tipici e della realtà locale

dell'Alta Marca Trevigiana. -----

Possono acquisire la qualifica di "soci cooperatori": -----

- tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di

età ed abbiano i requisiti soggettivi a giudizio del

Consiglio di Amministrazione per partecipare all'attività

dell'impresa. -----

- elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al

buon funzionamento dell'impresa sociale. -----

b) "Soci sovventori", come previsto dalla legge 31 gennaio

1992, n.59. -----

Possono acquisire la qualifica di "soci sovventori" le

persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e

versare quote di capitale sociale e azioni al fine di

partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi

sociali. -----

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati

da quote od azioni nominative trasferibili del valore di Euro

50,00 (cinquanta) ciascuna, vanno a formare i fondi destinati

allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al

potenziamento aziendale. -----

Ai soci sovventori viene attribuito il diritto di voto in

relazione all'ammontare del conferimento, e precisamente un

voto ogni 50,00 (cinquanta) euro, con un massimo di cinque

voti per ciascun socio. -----

Ai soci sovventori spetta comunque complessivamente non oltre

un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci

sovventori persone giuridiche possono essere nominati

amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve

comunque essere costituita da soci cooperatori. -----

La trasferibilità delle quote od azioni nominative dei soci

sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di

Amministrazione. -----

A tale scopo, il socio cedente dovrà comunicare all'organo

amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, la sua intenzione di cedere le quote od azioni,

l'acquirente, il prezzo e le relative condizioni; in caso di


parere contrario, che dovrà essere motivato nell'interesse

della Società, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì

indicare un soggetto gradito, disposto ad acquistare le quote

od azioni cedende alle medesime condizioni indicate nella

FOGLIO N.8



comunicazione. -----

In caso di liquidazione della cooperativa le quote od azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori. -----

----- ART. 7 -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: -----

a) le generalità complete, il numero di codice fiscale e quello di partita IVA; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della superficie di terreno posseduta, dei prodotti da conferire, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute; -----

c) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) il numero delle quote e/o azioni che intende sottoscrivere;

e) la qualifica che intende rivestire: socio coooperatore o socio sovventore; -----

f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il socio che commetta violazioni in materia di conferimenti è passibile di una sanzione nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, restando impregiudicata la possibilità di esclusione prevista


dall'art. 13 dello statuto. -----

L'ammontare della penalità sarà devoluto alla riserva straordinaria. -----

Se la richiesta viene inoltrata da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia autentica della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.-

FOGLIO N.9

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione in forma inappellabile sulla base di requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e secondo l'interesse della Società, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. -----



La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento delle quote e/o azioni. -----

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace. -----

----- **ART.8** -----

Il nuovo socio cooperatore deve versare, oltre all'importo delle azioni e/o delle quote sottoscritte, il cui ammontare non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo fissato dalla legge, un sovrapprezzo il cui ammontare per i nuovi soci verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali

risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

Tale disposizione non si applica ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivono nuove azioni e/o quote sociali. -----

----- ART.9 -----

I soci, con la sottoscrizione della domanda di ammissione si obbligano fra l'altro: -----

a) al versamento dell'importo delle quote e/o azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo; -----

b) al versamento di eventuali somme, anche a titolo di contributo di spese di gestione, da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione previo parere dell'Assemblea;

c) ad osservare il presente statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della cooperativa; -----

d) per i soci conferitori dei marroni, a conferire il prodotto nella sua interezza o comunque nei quantitativi concordati con la cooperativa; il socio che non consegni la quantità stabilita di prodotto alla cooperativa è passibile di una penalità nella misura che sarà stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.


Resta impregiudicata la possibilità per la cooperativa di escludere il socio che si renda moroso nei versamenti del prodotto. -----

----- ART.10 -----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o imprese che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, o esercitare in proprio, o con interessenza dirette, attività concorrenziale rispetto alla Cooperativa, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa. -----

I soci che per negligenza, inosservanza delle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle norme di sicurezza dovessero arrecare danno alla società (salvo cause di forza maggiore che verranno accertate dal Consiglio di Amministrazione) saranno assoggettati al pagamento e al risarcimento delle spese generali, di lavorazione e vendita nonché di ammortamento ed alla rifusione dei danni commerciali subiti. -----

FOGLIO N. 10



----- TITOLO IV -----

----- RECESSO - DECADENZA -ESCLUSIONE -----

----- ART.11 -----

La qualità di Socio, che conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria, si perde per recesso, decadenza, esclusione o causa di morte. -----

----- ART.12 -----

Il recesso dei soci è ammesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando il socio: -----

a) ha perso i requisiti per l'ammissione. In questo ultimo caso il socio interessato dovrà presentare domanda di recesso motivata contenente idonea documentazione a prova della perdita dei requisiti; -----

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) ne faccia richiesta e ottenga il consenso a giudizio del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione, prima di concedere l'assenso o il dissenso al recesso, potrà verificare, nei modi più opportuni, la veridicità della motivazione. -----

Il socio che intende recedere deve comunicarlo con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione nei modi previsti dallo statuto sociale. -----

Ai sensi dell'art. 2526 del C.C. il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

La comunicazione di recesso deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. -----

----- ART. 13 -----

Il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio cooperatore: -----

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per

l'ammissione; -----

b) che sia punito con condanna penale per reato infamante; --

c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel Regolamento Interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti; -----

d) che in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente la società; -----

e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società, compresi gli obblighi di versamento delle quote sociali sottoscritte o di pagamento di eventuali debiti contratti a qualsiasi titolo con la cooperativa. -----

L'esclusione è deliberata previa intimazione al socio interessato, e diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da redigersi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art.2527 c.c.. -----

----- ART.14 -----

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 10, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. -----

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni concernenti le ipotesi di esclusione. -----

FOGLIO N. 11



----- ART. 15. -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione o decadenza del socio debbono essere comunicate al socio che ne è l'oggetto mediante raccomandata. -----

----- ART. 16 -----

Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote e/o azioni, purché questi, abbia i requisiti per l'ammissione, e a condizione che la relativa domanda, sia presentata entro sei mesi dalla morte del socio, (a pena di decadenza) e la stessa sia accolta dal Consiglio di Amministrazione. -----

ART.17 -----

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi e legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso della somma minore tra: -----

a) il valore nominale delle quote o azioni sottoscritte aumentato degli eventuali sovrapprezzi versati dal Socio stesso al momento dell'ammissione in società' oltre ai dividendi e/o interessi portati ad incremento della quota; e

b) la somma risultante dal bilancio dell'esercizio (come Capitale Sociale diminuito delle perdite di cui non sia già stata deliberata la copertura) nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. -----

Il pagamento salvo il diritto di ritenzione spettante alla

Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito

liquido, deve essere effettuato entro sei mesi successivi

all'approvazione del predetto bilancio.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 18

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:

- un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di

Euro 25,00 (venticinque) ciascuna detenute dai soci

cooperatori;

- un numero illimitato di quote od azioni del valore nominale

minimo di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci

sovventori;

b) dal fondo di riserva legale ordinaria;

c) dal fondo di riserva straordinaria;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a

copertura di particolari rischi o in previsione di oneri

futuri, da sussidi e premi governativi o da introiti comunque

ammessi dalla legge o previsti dal presente Statuto; tali

fondi saranno integrativi del fondo di riserva straordinario.-


E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante

la vita della Società.

ART. 19

Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato

FOGLIO N. 12



in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo: -----

a) almeno la metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;--

b) la restante parte su richiesta del Consiglio di
Amministrazione. -----

Le quote dei soci cooperatori sono nominative, e non possono
essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute a soci e
terzi con effetto verso la Società, fatto salvo il diritto
del socio a recedere dalla Società. -----

----- ART. 20 -----

L'esercizio sociale decorre dall'uno (1) Gennaio al trentuno
(31) Dicembre di ogni anno, e il bilancio consuntivo redatto
dal Consiglio di Amministrazione, previo esatto inventario da
compilarsi con criteri di oculata prudenza, deve essere
presentato all'assemblea dei soci entro i limiti previsti
dalle leggi vigenti, indicando specificatamente i criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli
scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo
della Società.. -----

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio potranno
poi essere così ripartiti dall'assemblea: -----

a) almeno il 20% al fondo di riserva ordinaria legale; -----

b) il 3% da calcolarsi al netto delle sole riserve
obbligatorie a favore dei fondi mutualistici nazionali per la
promozione e sviluppo della cooperazione costituito, almeno
nella misura minima prevista dalla legge; -----

c) di un dividendo ai soci in percentuale rispetto alle quote

di capitale versato, comunque in misura non superiore ai

limiti imposti dalla legge per il mantenimento dei requisiti

mutualistici; -----

d) una parte non superiore alle variazioni dell'indice

nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT, può

essere destinata alla rivalutazione delle quote e/o azioni

capitale versato dai soci; -----

e) il rimanente qualora l'assemblea non deliberi diversamente

verrà destinato a riserva straordinaria indivisibile; -----

f) a fini mutualistici come per legge; -----

g) in deroga a quanto sopra l'assemblea potrà accantonare

l'intero utile d'esercizio a riserva straordinaria

indivisibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della

legge 904/77, previo l'accantonamento del 20% a riserva

legale ordinaria e del 3% degli utili netti annuali da

corrispondersi ai fondi mutualistici per la promozione e

sviluppo della cooperazione. -----

In caso di un risultato d'esercizio negativo l'assemblea dei

soci delibera sulla copertura delle perdite. -----

----- ART. 21 -----

Il fondo di riserva ordinaria legale è costituito

dall'accantonamento annuo sugli utili netti di esercizio per

la percentuale stabilita e dalle tasse di ammissione versate.-

----- TITOLO VI -----

ORGANI SOCIALI-ASSEMBLEA-SOCI-CONSIGLIO DI

----- AMMINISTRAZIONE-COLLEGIO SINDACALE -----

----- ART. 22 -----

Sono organi della Società cooperativa: -----

a) l'Assemblea dei Soci; -----

b) il Presidente; -----

c) il Consiglio di Amministrazione; -----

d) il Collegio Sindacale, quando previsto in base alla
normativa vigente. -----

----- ART. 23 -----

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.-

E' di competenza dell'assemblea ordinaria: -----

a) l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione
degli utili di cui all'Art. 20; -----

b) il numero, la durata e la nomina degli amministratori e
dei sindaci e il loro eventuale compenso; -----

c) l'approvazione dei regolamenti interni; -----

d) l'approvazione degli stati di attuazione dei programmi
pluriennali; -----

e) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la
gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto
dalla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori. -

E' di competenza dell'assemblea straordinaria: -----

a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto della

Società; -----

b) la liquidazione della Società, la nomina ed i poteri dei liquidatori. -----

----- ART. 24 -----

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: -----

in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; -----

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. -----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. -----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati i 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. -----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto della Società, sull'aumento della responsabilità dei soci oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre

località del territorio dello stato e all'estero, tanto in
prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono
essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno
dei voti di tutti i soci. In questi casi, i soci dissenzienti
o assenti hanno diritto di recedere dalla Società: la
dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata: dai soci dissenzienti entro 3 (tre) giorni
dalla chiusura dell'assemblea e dai soci assenti entro 15
(quindici) giorni dalla data di deposito, presso il registro
delle imprese, della deliberazione.

----- ART. 25 -----

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è convocata
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. -----

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne
sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un
quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal
Collegio Sindacale. -----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno entro quattro mesi, ovvero quando particolari
circostanze lo richiedono entro sei mesi, dalla chiusura
dell'esercizio sociale per deliberare sul quanto di sua
competenza. -----

----- ART. 26 -----

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante lettera da
spedire a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello

fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare l'ordine del

giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il

luogo dell'adunanza, e la data dell'eventuale seconda

convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro

(24) ore e non oltre trenta (30) giorni dopo la prima. -----

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso

dalla sede sociale. -----

----- ART. 27 -----

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli

interventuti. Il Presidente dell'assemblea nomina il

segretario scegliendolo anche tra i non soci. -----

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea. --

Non è ammessa la votazione a scrutinio segreto. -----

----- ART. 28 -----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino

iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che non siano in

mora nei versamenti della quota sottoscritta. -----

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto

qualunque sia l'ammontare delle quote e/o azioni possedute. -

I soci sovventori hanno diritto fino a cinque voti, ma

comunque non possono esprimere più di un terzo dei voti

complessivi; -----

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire

personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare da

altri soci, nel rispetto dei limiti e divieti di cui

all'articolo 2372 c.c.. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. -----

----- ART. 29 -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici soci eletti dall'assemblea; i soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. -----

Funge da segretario del Consiglio un consigliere o un estraneo appositamente invitato. -----

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, ai sensi dell'art.2386 C.C., nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. -----

----- ART. 30 -----

Gli amministratori sono dispensati dal presentare cauzione ed gli eventuali compensi devono essere deliberati dall'assemblea dei soci. La eventuale indennità di Presidenza e di Vice Presidenza o per altri particolari incarichi è

stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere
del Collegio Sindacale. -----

----- ART. 31 -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle
proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal
Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere e/o ad un
amministratore delegato determinando i limiti della delega. -

Il Consiglio può nominare anche, se del caso, un direttore. -

Il Consiglio inoltre, può istituire comitati tecnici
stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali
compensi. -----

----- ART. 32 -----

La firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, sono
affidate al Presidente e, nel caso di sua assenza od
impedimento, al Vice Presidente; con facoltà altresì degli
stessi di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed
amministrative di ogni ordine e grado e di nominare per essi
atti procuratori di propria fiducia. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad
negotia conferendo loro parte dei propri poteri con chiara
determinazione e la firma sociale limitatamente ai poteri
conferiti. -----

----- ART. 33 -----

Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal
Presidente. -----

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno cinque giorni prima dell'adunanza o con avviso da esporsi presso la sede sociale. -----

Nei casi urgenti a mezzo telegramma o raccomandata a mano almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze si intendono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. -----

Il consigliere direttamente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dal verbale trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dal segretario. -----

Il consigliere che senza giustificato motivo risulta assente a più di tre sedute consecutive decade immediatamente dall'ufficio. -----

----- ART. 34 -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per compiere qualsiasi atto che rientri nell'oggetto sociale, di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo

le limitazioni che risultano dalla legge o dallo Statuto. ---

----- ART. 35 -----

Il Collegio Sindacale, quando nominato secondo le leggi in vigore, si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'assemblea dei soci. -----

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale è di competenza dell'assemblea. -----

I compensi ad indennità di carica dovranno essere deliberati dall'assemblea dei soci prima della nomina dei componenti e per tutta la durata dell'incarico. -----

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ----

----- ART. 36 -----

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle scritture contabili. -----

I sindaci devono altresì: -----

a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge sia civile che fiscale; -----

b) accertare almeno ogni trimestre la reale consistenza della cassa, dei depositi bancari e dei valori dei titoli di proprietà della Società; -----

I sindaci hanno infine, tutti gli altri doveri stabiliti

dalla legge.

ART. 37

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono immediatamente dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto sull'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VIII

FINANZIAMENTI DEI SOCI E DEI TERZI

ART. 38

La cooperativa, non appena avrà adottato il programma di sviluppo pluriennale inerente il consolidamento della struttura societaria e lo sviluppo delle strategie aziendali, potrà emettere le azioni di partecipazione cooperativa così come regolamentate dagli Art. 5 e 6 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà essere preceduta dalla redazione di un apposito regolamento

da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dal quale

dovranno risultare: le modalità di emissione delle azioni; la

quantità e l'importo delle azioni emesse; le finalità di tale

emissione; l'opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti

della cooperativa; la regolamentazione dell'assemblea

speciale dei possessori delle azioni di partecipazione

cooperativa. -----

----- TITOLO IX -----

----- CONTROVERSIE -----

----- ART. 39 -----

Tutte le controversie tra soci, tra Società e Soci, così

durante il rapporto sociale come al suo termine, quale che

sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono

deferite, salvo norme inderogabili, al giudizio di un

Collegio Arbitrale, composto da tre membri, dei quali due

nominati rispettivamente dalle parti e il terzo, con funzioni

di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. --

In caso di mancato accordo tra gli arbitri circa le suddette

nomine, ad esse provvederà, trascorso il decimo giorno

dall'accettazione degli arbitri di parte, il Presidente del

Tribunale di Treviso. -----

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole

composizione e giudicherà inappellabilmente, anche senza le

formalità di procedure. -----

Le determinazioni arbitrali costituiscono espressione della

comune volontà delle parti e saranno definitive e vincolanti

per le parti stesse, le quali si obbligano a dare ad esse

puntuale esecuzione. -----

Il ricorso al giudizio degli arbitri nei casi previsti dallo

statuto deve essere proposto nel termine perentorio di giorni

trenta (30) dalla data del provvedimento medesimo. -----

Il ricorso alla procedura arbitrale avrà luogo mediante

notifica dell'atto di nomina dell'arbitro dell'altra parte,

la quale provvederà allo stesso modo a comunicare il

nominativo dell'arbitro da essa nominato entro venti (20)

giorni dalla ricevuta notifica. Decorso inutilmente tale

termine, la parte più diligente potrà chiedere che la nomina

dell'arbitro dell'altra parte, anche ai sensi del presente

comma, venga effettuata dal Presidente del Tribunale di

Treviso. -----

Il Collegio Arbitrale emetterà il lodo a maggioranza, potrà

disporre consulenze e con la decisione porrà a carico del

soccombente le spese e gli onorari degli arbitri, di

consulenza e quelle di assistenza e di difesa legale

sostenute dalle parti. -----

Il termine ultimo della pronuncia delle determinazioni

arbitrali sarà di novanta (90) giorni dalla costituzione del

Collegio arbitrale. -----

La sede dell'arbitrato sarà stabilita dal Presidente del

Collegio Arbitrale. -----

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI - FINALI - TRANSITORIE

ART. 40

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società,
nonché l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa,
dovrà essere disciplinato da regolamenti interni da redigersi
da parte del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi
dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 60% dei voti
spettanti a tutti i soci in prima convocazione o con la
maggioranza del 60% dei voti presenti in seconda convocazione.

ART. 41

La Società si intende sciolta di diritto nei casi previsti
dal C.C. e dalle leggi speciali.

Nel caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente
maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci,
questa con la maggioranza prevista dalla legge, nomina uno o
più liquidatori, stabilendone i poteri.

ART. 42

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo il cui
presente statuto è parte integrante, valgono le disposizioni
legislative sulle società cooperative a responsabilità
limitata aventi requisiti della mutualità agli effetti

tributari. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

f.to Giorgio Favretto -----

f.to Luigi Buogo -----

f.to Giovanni Follador -----

f.to Salvatore Costantino notaio -----

La presente copia è conforme all'originale con firme ai sensi di legge e si
compone di fogli ----- dodici ----- e fasciate

----- quarantacinque ----- sin qui.

27 MAR. 2003

Conegliano, -----

Salvatore Costantino notaio

